



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



TANTO TUONO' CHE.....PIOVVE. MA MAI ABBASTANZA!

Come comunicato nei giorni scorsi si è tenuto presso il MIUR, alla presenza del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dott.ssa Carmela Palumbo e del Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica dott.ssa Gianna Barbieri, il previsto incontro richiesto e preteso dalla DIRIGENTISCUOLA al fine di derimere i numerosi aspetti ancora controversi rivenienti dall'applicazione delle misure previste dal REGOLAMENTO EUROPEO sulla PRIVACY 2016/679 in scadenza il prossimo 25 maggio 2018. Preliminarmente la DIRIGENTISCUOLA ha chiesto espressamente alla dott.ssa Palumbo di **smentire pubblicamente le circolari dei singoli USR (vedasi Piemonte e Molise)** improvvidamente emanate 24 ore prima del previsto incontro a livello ministeriale. Dimostrazione che forse al MIUR la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. E non sarebbe la prima volta!

Nel merito su alcune questioni l'amministrazione è stata inamovibile: nessuna possibilità di proroga della scadenza del 25 maggio p.v., stante l'entrata in vigore del suddetto regolamento in tutti gli stati membri senza necessità di decreti attuativi nazionali, nessuna (o quasi) possibilità di stanziare risorse aggiuntive fino alla prossima legge finanziaria.

Incalzata, invece, su altre questioni l'amministrazione ha preso l'impegno di recepire in una Circolare di prossima emanazione le seguenti indicazioni:

SCADENZA DEL 25 MAGGIO

Non c'è stata, né ci poteva essere un provvedimento di proroga della suddetta scadenza, anche se da noi richiesto, ma un atteggiamento 'soft' dell'amministrazione verso un termine da ritenersi ordinatorio a partire dal quale però dimostrare di aver iniziato ad implementare ed attivare tutte le procedure previste dal regolamento europeo. Alla luce anche di un atteggiamento non esplicito, ma palesato tra le righe dal Garante per la Privacy, di considerare i primi 6 mesi di applicazione del regolamento una fase di rodaggio iniziale. A tal fine giova ricordare che **non sono previste sanzioni per i mancati adempimenti, ma solo per le violazioni nel trattamento dei dati (data breach).**

NOMINA DEL DPO

Era e resta una delle questioni più controverse. L'amministrazione, dopo grande insistenza, si è piegata all'evidenza dei fatti. E cioè che le scuole non possono essere lasciate sole a far fronte a tale adempimento, tra l'altro senza risorse economiche, ma vanno necessariamente supportate nelle procedure di individuazione del DPO, formalizzando protocolli di rete. Il MIUR darà indicazioni ai vari USR di assolvere ad una funzione di guida percorrendo procedure di individuazione del DPO con le stesse modalità con cui nel 2016 le scuole hanno dato adesione alle reti di ambito.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



MODULISTICA

Il MIUR si è impegnato a fornire un format unico per tutte le scuole del registro del trattamento dati.

FORMAZIONE

Su questo versante il MIUR intende agire in una doppia direzione: un pacchetto di formazione on line di 9 ore ed un' articolata iniziativa di formazione in presenza su tutto il territorio nazionale.

Considerato che l'amministrazione era venuta all'incontro con proposte minimaliste e tutte orientate a 'scaricare' sulle scuole tutti gli adempimenti previsti dal neo regolamento, il risultato raggiunto, per quanto non in linea con le nostre aspettative, può ritenersi, almeno in questa prima fase di avvio delle procedure, accettabile. Salvo verificare nella circolare di prossima emanazione indicazioni contrastanti, come purtroppo spesso è avvenuto in passato!

La cosa più rassicurante è senz'altro l'atteggiamento del **GARANTE DELLA PRIVACY** che a più riprese, anche se in modo *non esplicito*, ha lasciato intendere di essere consapevole della complessità del problema e della necessità di un periodo fisiologico per implementare l'intero sistema di trattamento dei dati, alla luce anche della mancata emanazione del nuovo codice della privacy italiano licenziato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, inviato al MEF, ma ancora da inviare alle apposite commissioni parlamentari.

Nelle more, la preoccupazione maggiore delle scuole deve essere orientata a verificare la correttezza delle procedure di trattamento dei dati, specie quelli sensibili e giudiziari, implementando più nel dettaglio quelle procedure già attivate a seguito del vigente codice della privacy 196/2003.

Ad integrazione del nostro comunicato del 17 maggio 2018 forniamo ai colleghi soci la **modulistica** necessaria per implementare il suddetto sistema di trattamento dati. Modulistica che va adattata alle singole realtà scolastiche ed afferente sostanzialmente a due grandi aree:

A. AGGIORNAMENTI AL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. 196/2003:

- A1) INFORMATIVE**
- A2) NOMINE AI RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;**

B. NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO UE 2016/679:

- B1) Predisposizione del REGISTRO TRATTAMENTO DATI;**
- B2) Predisposizione del REGISTRO DELLE VIOLAZIONI;**
- B3) Nomina del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Data Protection Officer – DPO);**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



A. AGGIORNAMENTI AL VIGENTE CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. 196/2003.

A1) INFORMATIVE

Il Regolamento UE enfatizza l'uso dell'**informativa** nei confronti di studenti (specie se trattasi di minori), famiglie, dipendenti, fornitori, prevedendo che le stesse siano chiare, semplici, e comprensibili. Ribadisce, nel contempo, la non necessità del *consenso/autorizzazione/liberatoria*, ove gli adempimenti che la scuola in qualità di ente pubblico adottati, siano previsti da una norma di legge e necessari per l'espletamento di attività istituzionali. L'indicazione è tener fede al principio di *necessità* per il trattamento e diffusione dei dati comuni (preferibilmente con *pseudonimizzazione*), ed a quello di *indispensabilità* per il trattamento e diffusione dei dati sensibili e giudiziari, ora individuati nell'art.9 del regolamento UE.

Cosa devono fare le scuole? Devono aggiornare le vecchie informative con quelle previste dal Regolamento UE 2016/679. Nello specifico:

- A1a) INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE -Ex.Art.13 del D.Lgs.196/2013 ed Art.13 regolamento UE 2016/679 **(ALL.1);**
- A1b) INFORMATIVA AL PERSONALE -Ex.Art.13 del D.Lgs.196/2013 ed Art.13 regolamento UE 2016/679 **(ALL.2);**
- A1c) INFORMATIVA AI FORNITORI -Ex.Art.13 del D.Lgs.196/2013 ed Art.13 regolamento UE 2016/679 **(ALL.3);**

A2) NOMINE AI RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il secondo gruppo di adempimenti riguarda le nomine delle cd. figure sensibili:

- A2a) RESPONSABILE *interno* DEL TRATTAMENTO DEI DATI **(ALL.4);**



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Questa figura deve essere individuata all'interno di figure apicali dell'organigramma scolastico. Leggasi il DSGA. Ad oggi, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice privacy italiano, tale incarico può essere formalizzato al DSGA all'interno della nomina come incaricato, conferendogli una delega di compiti e poteri più ampia.

A2b) RESPONSABILE esterno DEL TRATTAMENTO DEI DATI (ALL.5);

Fermo restando che la proprietà dei dati è sempre e comunque dell'istituzione scolastica, questa figura non può che coincidere con le aziende (software house) che gestiscono i pacchetti informatici scolastici (ARGO, AXIOS, SPAGGIARI etc. etc.). Si procederà alla formalizzazione dell'incarico a tanti responsabili esterni quanti sono i gestori software della scuola. Anche se non sono previste incompatibilità a monte, si sconsiglia di individuarlo nella figura dell'amministratore di sistema.

A2c) INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI (ALL.6,7 e 8);

Sono persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati. Il regolamento europeo non prevede espressamente la figura dell'incaricato, ma non ne esclude la nomina, facendo riferimento a persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. Devono essere persone fisiche interne all'istituzione scolastica.

B. Novità introdotte dal regolamento UE, riconducibili sostanzialmente a 3 adempimenti:

Le novità introdotte dal regolamento UE 2016/679 sono riconducibili a 3 adempimenti:

B1) Predisposizione del REGISTRO TRATTAMENTO DATI (Art.30 REGOLAMENTO UE) (ALL.9);

La normativa prevede l'obbligatorietà del registro quando si vi è la presenza di almeno 250 dipendenti, o se si trattano dati *sensibili* e *giudiziari*. Cosa quest'ultima molto ricorrente nelle istituzioni scolastiche. Tale registro va dunque redatto, non pubblicato, ed aggiornato in fieri. Nello stesso bisognerà fare menzione non del singolo trattamento, ma di tante tipologie di trattamento, quanti sono i dati trattati. Si può fare riferimento alle macroaree previste dal D.M. 305/2006: personale in servizio, gestione contenzioso, organi collegiali, alunni-iscrizioni, alunni-attività didattica, bilancio e contabilità, rapporti scuola-fornitori.

B2) Predisposizione del REGISTRO DELLE VIOLAZIONI (Artt.33-34 REGOLAMENTO UE) (ALL.10);



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



E' un registro nel quale andranno annotati, entro le 72 ore successive all'evento, le violazioni in tema di privacy che dovessero determinare, in modo illecito o accidentale, perdita, istruzione o diffusione non autorizzata di dati personali, sensibili o giudiziari.

B3) Nomina del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Data Protection Officer – DPO) o RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) - (Artt.37-38-39 REGOLAMENTO UE) (ALL.11); ;

E' una nuova figura introdotta dal legislatore comunitario che deve sovrintendere a tutti gli adempimenti normativamente vigenti, ivi compresa la formazione del personale. A tal riguardo, pur ribadendo l'obbligatorietà di tale figura per tutte le amministrazioni pubbliche, il problema è individuare a quale livello organizzativo la stessa va individuata. L'art. 37 del regolamento UE prevede che nelle realtà di non rilevanti dimensioni, qualora il titolare del trattamento o il responsabile sia un'autorità pubblica, tale figura possa essere designata da più autorità. Meglio sarebbe individuarlo all'esterno dell'istituzione scolastica tramite procedure ad evidenza pubblica di *reti di scuole* (cd. reti di scopo). Anche se non sono previste incompatibilità a monte, si sconsiglia di individuarlo nella figura dell'amministratore di sistema. Non sono previsti requisiti specifici, se non quelli rivenienti da un'esperienza professionale pregressa, sostanzialmente riconducibili a:

- Competenze giuridiche
- Competenze informatiche
- Capacità di colloquiare col GARANTE PRIVACY

Tale nominativo va comunicato al GARANTE PRIVACY (Vedi **ALL.12**).



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.